



Disegni di Legge

DDL N. 178 DEL 14 FEBBRAIO 2018 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Modifiche di norme in materia di **doppia preferenza di genere**

ITER

Attuale

17 lug 2018 Esaminato in commissione Seduta n. 29 0100 Commissione

PRIMA

Storico

14 feb 2018 Annunziato Seduta n. 19 AULA

16 feb 2018 Assegnato per esame Commissione PRIMA

21 feb 2018 Annuncio assegnazione Seduta n. 20 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge si propone di apportare modifiche alla normativa vigente in materia di **doppia preferenza** negli organi degli enti locali.

Le norme in materia di rappresentanza e **doppia preferenza di genere**, introdotte con la Legge regionale 10 aprile 2013 n. 8, non hanno raggiunto l'obiettivo che il legislatore si era prefissato a suo tempo.

Ed invero, sotto la vigenza dell'anzidetta normativa si è rilevato che la parità dei generi non si è affatto affermata nella vita politica.

Al contrario, si è avuto un effetto distorsivo alterando, talvolta, la volontà popolare.

Ed infatti, in un sistema dove a prevalere deve essere il merito, non è necessaria una legge che crea una corsia preferenziale per le donne; non è così che si garantisce l'uguaglianza.

Non basta creare delle norme ad hoc senza poi agire per garantire l'effettiva parità. Tale obiettivo lo si raggiunge attraverso il valore delle persone che va ben al di là del sesso.

Peraltro, ciò che si vuole perseguire con tale disegno di legge è il contrasto ad ogni meccanismo di controllo e tracciabilità del voto.

Al fine di garantire l'uniformità normativa si

interviene sia sulle norme in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale sia sulle disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.

----0----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Modifiche di norme in materia di doppia preferenza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.';

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.'.

2. All'articolo 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.';

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.'.

3. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 18, comma 4-quater, il periodo Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze,

una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza' è sostituito dal seguente: Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.'.

Art. 2.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(14.02.2018) Testo presentato

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Numero **178**
del **14.02.18**

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

Forza Italia

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Pellegrino Stefano (Forza Italia).
• **Milazzo Giuseppe (Forza Italia).**

ARGOMENTI

- Elezioni

ORGANO D'ESAME

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-7148 QRY1 ((17.LEGISL) E (doppia E preferenza))